

## **Dichiarazione sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle consulenze in materia di investimenti**

In data 9 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (di seguito anche il “Regolamento SFDR”), come integrato dal Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (di seguito anche il “Regolamento *Taxonomy*”), contenente norme armonizzate sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi decisionali e di consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni, al fine di rafforzare la protezione degli investitori finali e migliorare l’informativa a loro destinata. Il Regolamento, destinato ad applicarsi in maniera progressiva a partire dal 2021, si rivolge agli ideatori di prodotti assicurativi/pensionistici ovvero ai gestori di portafogli (“Partecipanti ai mercati finanziari” o “Partecipanti”) e alle imprese che prestano il servizio di consulenza in materia d’investimenti o di assicurazioni (“Consulenti finanziari” o “Consulenti”) che devono comunicare agli investitori finali le modalità con cui integrano i fattori di sostenibilità nelle proprie attività. In data 25 luglio 2022 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022, (di seguito il “Regolamento delegato”), che integra il Regolamento SFDR con norme tecniche di regolamentazione che specificano, tra gli altri, i dettagli del contenuto e delle modalità di presentazione delle informazioni relative al principio di «non arrecare un danno significativo», il contenuto, le metodologie e le modalità di presentazione delle informazioni relative agli indicatori PAI, il contenuto e la modalità di presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche

ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

L'art. 4 del Regolamento SFDR richiede ai consulenti finanziari di pubblicare sui propri siti web informazioni indicanti se - tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza in materia di investimenti - prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Per principali effetti negativi sulla sostenibilità (anche "*Principle Adverse Impact*" o "PAI") si intendono le c.d. «esternalità negative» delle attività economiche ossia gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano le conseguenze negative sui fattori di sostenibilità. I PAI sono elencati nel Regolamento Delegato (UE) 1288/2022 e sono differenziati in PAI di tipo ambientale e PAI di tipo sociale dividendosi anche in obbligatori e supplementari (il dettaglio è riportato nell'Allegato 2 alla presente dichiarazione).

Si riporta di seguito una sintesi di quanto contenuto nell'attuale "*Policy sull'integrazione dei rischi di sostenibilità e sulla considerazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e nelle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni*" del marzo 2021, di seguito anche la "Policy"<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cassa di Risparmio di Orvieto ha provveduto, a dicembre 2023, all'aggiornamento della "Policy sulla consulenza in materia di investimenti" e della "Policy di valutazione di adeguatezza" e ha adottato specifiche metodologie di analisi e monitoraggio degli strumenti finanziari volte all'integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, così come riportato nella "Dichiarazione informativa di Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. concernente l'adeguamento normativo al Regolamento (UE) 2019/2088 - SFDR (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*).

**Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.** (Codice LEI **815600F443DE75A69A95**) si qualifica, ai sensi del Regolamento SFDR, come “Consulente Finanziario” in quanto presta il servizio di consulenza in materia di investimenti.

### **Principali effetti negativi nelle consulenze in materia di investimenti**

#### *Modalità di utilizzo delle informazioni pubblicate dai partecipanti ai mercati*

La Cassa utilizza le informazioni attinte da *infoprovider* il quale fornisce una serie di indicatori che esprimono una misura qualitativa degli impatti positivi e negativi sui fattori ambientali, sociali e di governance; tali indicatori sono normalmente attinti dalle informazioni pubblicate dai partecipanti ai mercati finanziari a norma del Regolamento (UE) 2022/1288 ovvero, ove queste non siano disponibili, questi vengono determinati in proxy.

Tali informazioni vengono utilizzate nelle analisi finanziarie sottostanti il processo di selezione degli strumenti finanziari raccomandabili nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, ciò al fine di mitigare eventuali incidenze negative sui fattori di sostenibilità individuati, compatibilmente con la disponibilità dei relativi dati e con l’efficienza finanziaria dei portafogli modello.

Tuttavia, nell’ambito delle progettualità connesse all’adeguamento alle disposizioni inerenti all’integrazione delle preferenze di sostenibilità dei clienti nei processi del servizio di consulenza e di *product governance*, nonché della maggiore disponibilità delle informazioni sui PAI previste dal Regolamento (UE) 2022/1288, la Cassa si è avvalsa delle informazioni fornite al riguardo dai Partecipanti tramite i tracciati EET e EMT anche rielaborate da *infoprovider*.

### *Classificazione e selezione dei prodotti*

Come precisato al punto precedente, attualmente le informazioni rese dagli *infoprovider* vengono utilizzate per la selezione dei prodotti (OICR) a valle della valutazione di equivalenza (test di efficienza) che determina il catalogo dei prodotti raccomandabili nell'ambito delle due categorie: *"under observation"* (strumenti efficienti, ovvero quelli che hanno superato il relativo test) e *"best of"* (strumenti finanziari selezionati tra gli efficienti che costituiscono la fonte dalla quale le strategie d'investimento attingono per la creazione delle proposte di consulenza).

Nell'ambito della selezione, fermo restando l'efficienza finanziaria dei prodotti rispetto ai portafogli modello, i prodotti vengono selezionati anche in base agli indicatori di impatto ambientale, sociale e di governance senza un ordine di prioritizzazione e/o di valore soglia, tenendo tuttavia conto della classificazione dei prodotti ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento SFDR.

Nell'ambito delle ridette modalità gestionali, la Cassa continuerà ad affinare la sua strategia di selezione dei prodotti tenendo conto delle informazioni che saranno rese, tempo per tempo, disponibili dai partecipanti finanziari mediante i tracciati EET ed EMT.

30 giugno 2024